



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

			P	A	
Presidente	Luca	Zaia			
Vicepresidente	Marino	Zorzato			
Assessori	Renato	Chisso			
	Roberto	Ciambetti			
	Luca	Coletto			
	Maurizio	Conte			
	Marialuisa	Coppola			
	Elena	Donazzan			
	Marino	Finozzi			
	Massimo	Giorgetti			
	Franco	Manzato			
	Remo	Sernagiotto			
	Daniele	Stival			
	Segretario	Antonio	Menetto		

Struttura amministrativa competente:
Unità di Progetto Caccia e Pesca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2088 del 3 AGO. 2010

OGGETTO: Primi indirizzi regionali per la gestione delle popolazioni di Cinghiale (*Sus scrofa*) presenti nel Veneto. Approvazione (Art. 2 L.R. 50/1993; art. 32 lett. g) dello Statuto).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Vengono approvati primi indirizzi regionali per la gestione delle popolazioni del cinghiale presenti nel Veneto. L'approvazione viene disposta ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 50/1993 e dell'articolo 32 lett. g dello Statuto. Gli indirizzi sanciscono un forte coordinamento tra la Regione e le Province nella specifica materia.

L'Assessore regionale Daniele Stival riferisce quanto segue.

Tra le tematiche di maggior rilievo in materia di gestione faunistico-venatoria del territorio emerge, senza alcun dubbio, il capitolo relativo al controllo delle specie selvatiche problematiche sotto i profili dell'impatto sull'ambiente e sulle attività antropiche. Trattasi di una materia alquanto complessa e delicata, che vede il territorio veneto interessato in tutte le sue articolazioni territoriali ed ambientali: dagli ambienti vallivo-lagunari, ove debbono essere gestiti i forti impatti arrecati dagli uccelli ittiofagi, agli ambienti di pianura, ove si registra, tra le diverse tipologie di danno, l'impatto arrecato dalla nutria alle opere idrauliche ed alle coltivazioni, agli ambienti collinari, pedemontani e montani ove da diversi anni ormai si deve affrontare il problema connesso ad un eccessivo sviluppo in talune aree di ungulati, sia per quanto riguarda specie autoctone (es. Cervo) sia avuto riguardo a specie che debbono essere considerate alloctone e quindi estranee al contesto faunistico regionale, quali in primis il Cinghiale.

A tale ultimo riguardo si è andata a registrare nel corso dell'ultimo decennio una vera e propria "emergenza cinghiale" connessa ad un consolidamento in numerose aree di popolazioni strutturate e in grado di aumentare la propria numerosità, presenza che impatta gravemente su più versanti:

- danni alle coltivazioni;
- danni ai soprassuoli e quindi alla stessa stabilità dei terreni e dei cotichi erbosi (prati-pascolo);
- impatti negativi sulle biocenosi autoctone meritevoli di tutela;
- danni da incidenti stradali causati dall'impatto con cinghiali in attraversamento.

In relazione alla dinamica incrementale della specie (che deve purtroppo essere posta in relazione anche al perdurare di deprecabili pratiche di rilasci abusivi di soggetti provenienti da allevamento, spesso ibridati con il maiale domestico) nel nostro territorio regionale si è andata sviluppando negli ultimi anni un forte impegno da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, a partire dalle Province, sul versante del controllo di detta specie altamente problematica, secondo gli indirizzi del medesimo Istituto nazionale di

riferimento che, per i nostri ambienti, da sempre ha sconsigliato l'assoggettamento al regime venatorio in quanto soluzione non efficace (se non addirittura controproducente) ai fini dell'obiettivo del contenimento della specie, che è oltretutto estranea alla tradizione venatoria regionale.

Lo sforzo organizzativo profuso nelle azioni di controllo si è comunque caratterizzato anche per il ricorso al coinvolgimento del mondo venatorio nell'ambito dei piani di controllo autorizzati dalle Amministrazioni provinciali, all'interno dei quali il cacciatore opportunamente formato ed abilitato ha sempre più preso parte in qualità di vero e proprio operatore specializzato nel prelievo dei capi. Aggiungansi talune positive esperienze maturate da alcuni Enti parco (Ente Parco regionale Colli Euganei *in primis*) che hanno potuto massimizzare il ricorso alle catture mettendo in campo uno straordinario impegno gestionale con personale interno.

In termini generali, lo strumento rappresentato dal piano di controllo non ha in vero sortito risultati soddisfacenti in tutto il territorio regionale, con la conseguenza che è venuto ad aumentare l'allarme sia a seguito del progressivo acuirsi degli impatti più sopra richiamati in determinati territori, sia sulla base delle proiezioni pessimistiche che possono ragionevolmente assumersi tenuto conto di quelle che sono le esperienze gestionali maturate in altri contesti regionali.

Al riscontro quindi non uniformemente soddisfacente in ordine all'efficacia di piani di controllo si è così andato ad affiancare un dibattito (spesso caratterizzato da prese di posizione di parte, non in grado di fare sintesi rispetto alla complessità e delicatezza della materia, la quale invece necessita l'assunzione di elementi tecnico-scientifici e di approcci strategici coerenti) sull'opportunità di fare dell'esercizio venatorio uno strumento integrativo in grado di amplificare gli effetti dei piani di controllo: si richiamano innanzitutto, a tale riguardo, i riscontri e le segnalazioni fornite da alcune Amministrazioni provinciali, le quali da tempo sottopongono alla Regione la richiesta di inserimento del cinghiale in calendario venatorio. Dibattito comunque sviluppatosi intorno agli indirizzi gestionali dell'Istituto nazionale di riferimento, che allertano sulle conseguenze che possono derivare da un inserimento generalizzato in calendario venatorio della specie prescindendo da una preventiva analisi territoriale e da una rigorosa pianificazione del territorio, tenuto conto che l'"opzione caccia" (da assumere solo per determinate aree compatibili) risulterà quasi certamente irreversibile ed imporrà alle competenti Amministrazioni l'onere di gestire una "convivenza" con una specie altamente problematica.

In relazione ai suddetti presupposti si rende necessario affrontare con approccio sistematico la materia nel suo complesso, evitando, se possibile, di assumere posizioni preclusive rispetto al ventaglio di strumenti gestionali attivabili, in tal modo affrontando quindi anche il tema del prelievo venatorio, beninteso con la massima prudenza e con l'obiettivo di distinguere, territorio per territorio, i pro e i contro che possono derivare dalle diverse scelte gestionali. Fondamentale, ancora una volta, risulta il ruolo delle Province quali soggetti responsabilmente impegnati nella gestione delle popolazioni faunistiche e quindi in grado, una volta messo in discussione anche il tema del prelievo venatorio, di esprimere strategie locali comunque coerenti con l'obiettivo fondamentale rappresentato dal contenimento degli impatti, che, lo si ribadisce, deve essere perseguito sulla base di dati tecnico-scientifici e di una corretta pianificazione territoriale.

La complessità dell'argomento e l'assenza nel Veneto di esperienze pregresse sul versante venatorio impongono all'Amministrazione regionale di precostituire un percorso condiviso con le Province che, partendo dalle considerazioni di carattere generale sin qui rappresentate, sviluppi nel tempo un'azione amministrativa sinergica basata sull'adozione di linee di indirizzo preliminari che consentano di implementare a livello di pianificazione le strategie per la gestione della specie. In particolare, si rende necessario, pur in un contesto generale che (vale la pena ribadirlo) vede la specie cinghiale declinata tra quelle estranee al patrimonio faunistico regionale, valutare il grado di compatibilità dei diversi territori con la presenza del cinghiale, ritenendosi comunque indispensabile per una buona gestione complessiva (a prescindere dall'"opzione caccia") una pianificazione basata su una valutazione costi-benefici a scala locale.

Detto percorso prende oggi avvio con l'approvazione, preannunciata dallo stesso provvedimento di Giunta regionale che ha approvato il calendario venatorio regionale, di linee di indirizzo preliminari che mirano a coinvolgere le Amministrazioni provinciali nell'approccio pianificatorio a cui si è fatto cenno e si

svilupperà, sulla base di successive interlocuzioni con le Amministrazioni medesime e con l'Istituto nazionale di riferimento (ISPRA), con linee guida sviluppate a livello di dettaglio che affronteranno in modo assolutamente organico tutti i diversi aspetti concernenti la gestione della specie.

Le linee di indirizzo preliminari oggetto del presente provvedimento mirano ad attivare da subito, in un contesto amministrativo che vede Regione e Province avviare le procedure per la stesura di quello che saranno i futuri strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, una precisa lettura del territorio e della relativa capacità portante riferita alla specie cinghiale sulla quale basare anche l'eventuale opzione venatoria, la quale deve comunque potersi ricondurre a strategie responsabilmente espresse dal territorio per il tramite delle Amministrazioni provinciali e delle varie componenti associative interessate, a partire dal mondo agricolo e dal mondo venatorio. La responsabilizzazione delle scelte è infatti lo strumento indispensabile per favorire quanto più possibile un approccio prudente e consapevole all'"opzione venatoria", rispetto alla quale fungono da presidio le Amministrazioni provinciali, impegnate nell'assolvimento della difficile funzione di controllo e quindi in grado di valutare ogni possibile conseguenza che può derivare dall'applicazione di soluzioni gestionali a livello locale. Queste ultime, altro nodo centrale, non possono comunque prescindere da una chiara responsabilizzazione del mondo venatorio, il quale, a fronte del "beneficio" rappresentato dall'applicazione dell'"opzione venatoria", deve infatti rapportarsi correttamente nei confronti del mondo agricolo e delle stesse comunità locali, tenuto conto che all'assoggettamento del cinghiale al regime venatorio (sempre beninteso in un contesto complessivo ove la caccia rappresenti comunque solo uno degli strumenti per gestire il cinghiale) non può conseguire una dinamica incrementale delle varie tipologie di danno che non sia addebitata allo stesso mondo venatorio.

"Lettura" a livello locale dei livelli di compatibilità della presenza del cinghiale e responsabilizzazione delle Province e del mondo venatorio sono dunque i due elementi fondamentali dei primi indirizzi gestionali oggetto del presente provvedimento. Gli Allegati A e B, che fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo e che in questa sede vengono approvati ai sensi e per i fini di cui all'art.2 della L.R.n.50/93 e dell'art. 32 lettera g) dello Statuto, riportano:

- prime linee di indirizzo per la gestione del cinghiale nel Veneto (**Allegato A**);
- una preliminare "lettura" dell'assetto territoriale/ambientale del Veneto sulla base del quale pervenire, da parte delle Amministrazioni provinciali, all'individuazione delle unità gestionali per il cinghiale (**Allegato B**).

Sulla base dei suddetti primi indirizzi gestionali le Province (già responsabili, in Zona Alpi, anche della regolamentazione dei prelievi venatori aventi per oggetto gli ungulati) procedono, sulla base di analisi e riscontri tecnico-scientifici aggiornati (eventualmente già disponibili a corredo del proprio strumento di pianificazione faunistico-venatoria) ad una ripartizione per unità gestionali del territorio regionale comunque sottratto ad ogni forma di prelievo venatorio (rappresentato, indicativamente, dal territorio di pianura). La più volte richiamata "opzione venatoria" potrà così essere assunta a livello provinciale (eventualmente già dalla prossima stagione venatoria 2010/2011) sulla base di una attendibile previsione in ordine alla prevalenza, nelle singole unità gestionali, dei costi o dei benefici connessi alla medesima opzione.

Come più sopra già richiamato, faranno seguito più dettagliate linee guida da definirsi sulla base di un lavoro congiunto ISPRA-Province-Regione, le quali potranno essere implementate nei nuovi di strumenti di pianificazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;
VISTO l’art. 2 della L.R. 50/93;
RICHIAMATO l’art.32 lettera g) dello Statuto;
RIASSUNTE le valutazioni e le considerazioni di cui alla premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DELIBERA

1. sono approvati, ai sensi e per i fini di cui all’art.2 della L.R.n.50/93 e dell’art.32 lettera g) dello Statuto, i primi indirizzi regionali per la gestione delle popolazioni di Cinghiale (*Sus scrofa*) presenti nel Veneto di cui ai prospetti facenti parte integrante del presente provvedimento quali **Allegati A e B**;
2. è disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento alle Province per gli adempimenti di competenza;
3. è disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento alle Organizzazioni agricole regionali ed alle Associazione venatorie regionali per dovuta conoscenza.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia



RIASSUNTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE “LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE (*Sus scrofa*) IN VENETO”

ASSUNTI BASE

- Il cinghiale è una specie estranea al contesto faunistico regionale;
- La sua presenza attuale in regione è frutto, in buona parte, di immissioni abusive;
- La presenza del cinghiale è ovunque di notevole impatto e problematicità;
- sulla base di tutte le esperienze analoghe in ambito nazionale, la gestione venatoria del cinghiale porta di norma alla massimizzazione delle densità della specie nel territorio;
- La “risorsa” cinghiale deve essere utilizzata per compensare i danni e gli impatti negativi che provoca: la responsabilità dell’indennizzo dei danni ricade su chi gestisce direttamente la specie sul territorio:
 - Controllo ai sensi dell’art. 17 L.R. 50/93 → i capi prelevati “appartengono” all’Amministrazione pubblica → responsabilità del pagamento dei danni a carico della Pubblica Amministrazione;
 - Attività venatoria → i capi abbattuti appartengono a chi li ha cacciati → responsabilità dell’indennizzo dei danni in capo al mondo venatorio (Comitati di Gestione dei Comprensori alpini/ATC);
- il danno ambientale provocato dalla specie cinghiale su biocenosi vulnerabili e protette non è quantificabile né risarcibile in termini economici e va quindi valutato e prevenuto prioritariamente.

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE RIFERITA ALLA GESTIONE DEL CINGHIALE

- **Aree A:** - dove il cinghiale non è presente;
 - dove il cinghiale non è in alcun modo compatibile con il contesto (agricoltura intensiva e specializzata/di pregio, viabilità, biocenosi vulnerabili oggetto di protezione)→ obiettivo gestionale: ERADICAZIONE (“tolleranza zero”);
- **Aree B:** dove il cinghiale è presente e:
 - **aree B1:** la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l’eradicazione) ma causa comunque problemi di danni all’agricoltura/impatti negativi. → Obiettivo gestionale: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità;
 - **aree B2:** la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (agricoltura – biocenosi – viabilità); può rappresentare una “risorsa faunistica”. → Obiettivo gestionale: mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di

estensione dell'area (non deve aumentare) sia di livello di danni. Può essere ammessa l'attività venatoria.


Tutto il territorio di pianura (con l'esclusione della fascia pedemontana, vedi cartografia allegata – Tavola 3) è individuato a priori, sulla base dell'analisi del territorio (presenza continua di aree agricole ed urbanizzate), come Area A .

Nel restante territorio regionale (Zona faunistica delle Alpi più fascia pedemontana) le Province sono delegate ad individuare, sulla base dei criteri di cui sopra, le Aree A, B1 e B2 (**Unità gestionali omogenee** di dimensioni almeno sovracomunali).

Tali aree sono “fisse” (non sono previste rivisitazioni di anno in anno) perché sono individuate sulla base delle caratteristiche ambientali e perché devono essere mantenute attraverso il perseguimento degli obiettivi gestionali.

ELEMENTI SU CUI BASARE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- analisi dell'uso del suolo (aree agricole e di prato-pascolo; aree boscate; aree cespugliate; urbanizzato ed improduttivo);
- dati pregressi relativi ai danni all'agricoltura ed agli incidenti stradali;
- dati sulla presenza, abbattimenti e sforzo di prelievo impiegato. Essendo praticamente impossibile gestire la specie, la dinamica di popolazione deve essere ricostruita attraverso parametri indiretti;
- cartografie tematiche sulle presenze di biocenosi vulnerabili oggetto di protezione (banca dati Rete Natura 2000).



GESTIONE DEL CINGHIALE PER UNITA' GESTIONALI – CONCETTI BASE

- Gestione ed obiettivi omogenei per unità gestionali;
- dove l'obiettivo gestionale è l'eradicazione o il mantenimento di basse densità di cinghiali, l'attività venatoria è incompatibile (“fortemente sconsigliata” nelle aree B1, dal momento che l'apertura della caccia tende a far massimizzare le densità;
- l'attività venatoria è subordinata alla piena responsabilizzazione degli ATC/Comprensori alpini nei confronti degli impatti → i danni sono pagati dai Comitati di gestione in base ad accordi con il mondo agricolo. La Provincia è garante del perseguimento degli obiettivi gestionali;
- il fondo regionale danni si fa carico dell'indennizzo dei danni da cinghiale laddove è gestito con i piani di controllo, a condizione che siano raggiunti gli obiettivi gestionali prefissati (limite soglia). Oltre tale soglia è responsabile la Provincia;
- verifica puntuale e progressiva del raggiungimento degli obiettivi gestionali (“gestione adattativa”), attraverso il monitoraggio costante dei prelievi, dei danni all'agricoltura e dello status delle biocenosi vulnerabili.

REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' VENATORIA

- va fatta sulla base di piani di prelievo selettivi (adulti, subadulti/rossi, striati);
- periodo di caccia da calendario: dal 1° novembre al 31 gennaio; eventualmente possono essere autorizzati periodi diversi, ai sensi della normativa vigente in materia di prelievo selettivo agli ungulati (N.B. non solo i piani ma anche il prelievo deve essere selettivo in tal caso!), previo parere ISPRA;
- metodi di caccia ammessi: vagantiva senza cane o all'aspetto (da altana); vietata in ogni modo ogni forma di caccia collettiva (braccata o battuta), con l'eccezione della girata, eseguita in base a disposizioni regionali;
- tutti i capi cacciati (così come quelli prelevati nell'ambito dei piani di controllo) devono essere conferiti a centri di controllo attrezzati per il rilievo dei dati biologici e biometrici (sesso, età, peso, stato riproduttivo), necessari alla ricostruzione delle dinamiche di popolazione ai fini delle pianificazioni successive (“concetto della gestione adattativa”);

DISPOSIZIONI PER IL TRATTAMENTO DELLE CARCASSE

- deve obbedire alle disposizioni di cui DGR 2305 del 28/07/2009, che recepisce gli obblighi comunitari in materia di sanità animale ed igiene alimentare;
- i capi prelevati nell'ambito dei piani di controllo “appartengono” all'Amministrazione pubblica (Provincia) che ne dispone previo conferimento ad un centro di lavorazione autorizzato;
- i capi prelevati nell'ambito dell'attività venatoria appartengono a chi li ha cacciati, che può disporne come segue:

- autoconsumo, senza obbligo di conferimento ad un cventro di lavorazione;
- cessione (di un solo capo/anno) a terzi, senza obbligo di passaggio per un centro di lavorazione autorizzato (ma obbligatorio il controllo trichinoscopico);
- cessione anche a titolo oneroso (vendita) a terzi, previo controllo in un centro di lavorazione autorizzato

TEMPI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE SPERIMENTALE

- la pianificazione territoriale definitiva entrerà a regime con il nuovo Piano faunistico venatorio regionale a partire dal 2012 (tempi necessari per la raccolta dei dati);
- a partire dal 2010 (stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012) possibilità da parte delle Province di sperimentare il suddetto regolamento (aree B1 e/o B2 al di fuori dell'area già qui individuata come Area A) in unità gestionali "provvisorie" (comunque omogenee e di dimensioni sovra-comunali) individuate sulla base di dati minimi (danni all'agricoltura; prelievi pregressi), il tutto comunque propedeutico alla definizione delle aree definitive;
- per le annualità sperimentali 2010/2011 e 2011/2012 è previsto il funzionamento del fondo regionale per l'indennizzo dei danni anche nelle aree in cui si apre la caccia.

GESTIONE DEI DATI

- le Province rendicontano annualmente alla Regione i dati relativi alla gestione in atto nelle diverse Unità gestionali in relazione agli obiettivi prefissati, anche ai fini della verifica della funzionalità del fondo regionale danni;
- in prima battuta, verifica preliminare con la Regione dei dati finalizzati alla definizione provvisoria delle Unità gestionali, dei relativi obiettivi gestionali e dei piani di gestione finalizzati al loro raggiungimento



ANALISI DELL'USO DEL SUOLO DELLA REGIONE VENETO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' GESTIONALI PER IL CINGHIALE

Tavola 1: La carta dell'uso del suolo regionale (Corine Land Cover 3° livello, volo 2006) è stata "semplificata" accorpendo tra loro:

- elementi di agricoltura di vario tipo, prati e pascoli (aree passibili di danni da cinghiali)
- elementi forestali e di cespuglio/incolto: rappresentano le aree in grado di rispondere ai fabbisogni alimentari del cinghiale attraverso la produttività naturale del bosco/arbusti;
- elementi di suolo urbanizzato ovvero improduttivo (rocce, ghiacciai, ecc), totalmente inadatti alla presenza del cinghiale.

E' evidente che, laddove il terreno agricolo ed urbanizzato prevalgono nettamente sulle aree boscate e cespugliate, la presenza di popolazioni di cinghiale è "a priori" incompatibile in quanto non sono presenti fonti di nutrimento naturali sufficienti e la specie dovrebbe far fronte ai fabbisogni nutritivi a carico delle aree agricole; la compresenza di una fitta rete viaria e di centri urbanizzati, anche disseminati, rendono inoltre molto alto il rischio di incidenti stradali.




Tavola 2: Sulla base di questa analisi preliminare, è possibile una prima delimitazione della parte di territorio regionale sicuramente incompatibile con la presenza del cinghiale in corrispondenza con l'area di pianura, grossomodo identificabile con il territorio al di fuori della Zona faunistica delle Alpi. Per quest'area infatti il grado di continuità delle aree agricole ed urbanizzate è tale da consentire una delimitazione già a vasta scala. Tale territorio comprende due nuclei significativi di aree boscate (Colli Berici e Colli Euganei), che tuttavia sono immersi in un contesto agricolo ed urbanizzato non compatibile con una presenza "naturale" di cinghiali: eventuali popolazioni presenti in queste aree hanno sicuramente origine da immissioni abusive e non per continuità con popolazioni "alpine".

Nella Zona faunistica delle Alpi la presenza delle diverse tipologie ambientali (aree agricole e di prato-pascolo; aree boscate e cespugliate; aree urbanizzate ed improduttive) è molto più discontinua e frammentata: in questa zona quindi l'analisi dell'uso del suolo (e conseguentemente l'individuazione delle unità gestionali riconducibili alle Aree A, Aree B1 e Aree B2) deve essere fatta ad una scala più di dettaglio, quale è quella provinciale.




Tavola 3: al di fuori della Zona faunistica delle Alpi, ma in diretta continuità con essa, sono presenti (in particolare in provincia di Verona e Vicenza) delle porzioni di territorio che presentano caratteristiche di frammentazione ambientale tra aree agricole e aree boscate/cespugliate) del tutto analoghe ai territori confinanti ricadenti in Zona Alpi. Per tale motivo è stata individuata una “fascia pedemontana” che non viene fatta ricadere “a priori” nell’area A di pianura: in queste aree le Province competenti valutano, sulla base dei dati territoriali di dettaglio nonché di quelli di presenza del cinghiale, se “annetterle”, dal punto di vista della gestione del cinghiale, alle contigue unità gestionali della Zona Alpi ovvero a quella (continua) della zona di pianura, fermo restando che in questi territori, qualora già interessati dalla presenza del cinghiale, dovrà comunque essere perseguito l’obiettivo prioritario di impedire ogni espansione della specie verso la zona di pianura.




Tavola 4: La fascia pedemontana viene qui individuata “grossolanamente”, lasciando alle Province il compito di delimitarla puntualmente, lungo confini naturali o amministrativi ben definiti, in un buffer di massimo tre Km dalla linea tracciata nella cartografia allegata.

